



## Competency for Customs Representatives

Il 28 e 29 Gennaio si è svolta a Bruxelles, presso la sede del CEN-CENELEC, il terzo meeting del Comitato di Progetto per la creazione degli “**Standard di Competenza dei Rappresentanti Doganali**”, previsti dall’art. 39 lettera d) del nuovo Codice dell’Unione (Reg. 952/2014).

Alla riunione erano presenti, oltre l’Italia/UNI, i rappresentanti del Clecat, della Confiad e le rappresentanze degli organismi di Standardizzazione di: Francia, Cipro, Grecia, Finlandia, Portogallo, Spagna, Olanda, Svezia e Regno Unito. Il Comitato di Progetto ha analizzato la terza bozza del documento considerando i relativi commenti ricevuti dagli enti nazionali.

La riunione è stata molto lenta e complicata anche se in realtà alla fine sono stati valutati tutti i commenti ricevuti.

La discussione molto articolata ha riguardato principalmente il capitolo 4 relativo alle competenze dei rappresentanti doganali, nella quale sono emerse differenti

posizioni da parte dei presenti. Per tale motivo il Comitato di Progetto ha invitato i membri nazionali ad esprimersi entro il 28 febbraio su due punti precisi

che non hanno trovato una posizione comune tra i presenti e la cui soluzione è stata rinviata ad una votazione da tenersi nel corso della prossima riunione di giugno:

1. *Shall the applicant of the standard have comprehensive competencies? (Il richiedente dello Standard deve avere tutte le competenze previste?).*

2. *Is It possible for a legal person to combine the competencies of several employees to cover the application of the full standard? (È possibile per una persona giuridica combinare le competenze di diversi impiegati per ottenere il riconoscimento delle competenze previsti per gli Standard?).*



Massimo De Gregorio



Il Comitato di Progetto ha quindi deliberato il seguente programma di lavoro:

1. Il Comitato Editoriale (CE) revisionerà il testo in bozza dello Standard tenendo conto delle modifiche deliberate dal Comitato in base ai commenti analizzati.

Predisporrà quindi la nuova bozza con particolare attenzione alle modifiche apportate al cap. 4 tenendo come riferimento le competenze definite nel documento della Commissione **“Customs Framework”** per il settore privato, approvato tra l'altro anche dalle Amministrazioni Doganali dei Paesi dell'Unione Europea.

2. Contestualmente, un nuovo Gruppo di Lavoro nominato ad hoc provvederà alla riscrittura in bozza del testo del Capito 5 relativo alla Valutazione delle Competenze, individuando i criteri oggettivi che gli Enti Certificatori dovranno verificare e valutare per il riconoscimento delle competenze del richiedente.

L'organismo Nazionale UNI, composto al momento solo dall'ANASPED e dalla Fedespedi, dovrà entro il 28 febbraio 2015 comunicare la propria posizione in merito ai due punti oggetto ancora di discussione, chiaramente tenendo conto dell'attuale normativa esistente in Italia e dell'eventuale ingresso di nuovi attori in materia di rappresentanza doganale.

Massimo De Gregorio

## Armonizzazione regimi previdenziali minori iscritti al soppresso fondo Spedizionieri Doganali

Alessandro Sutto

**C**i eravamo lasciati con la Newsletter Ottobre 2014 trattando l'argomento degli iscritti al soppresso fondo Spedizionieri Doganali. L'evoluzione della materia e le continue evoluzioni legislative di questo governo fanno sì che l'argomento debba essere seguito passo dopo passo. Vediamo di riprenderlo nei suoi principi generali e coglierne le evoluzioni nel tempo.

Il D.L. 95/12 modificando l'art 24.18 del D.L. 201/11 dispone che per implementare il processo di incremento dei requisiti minimi di pensionamento previsto dai regimi e gestioni pensionistici per cui siano previsti regimi diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, dovesse essere adottato un Regolamento recante le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso tenuto conto “delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”.

Nella G.U. del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato il DPR 28 ottobre 2013 n. 157 con il quale è stato emanato il regolamento da cui segue la circolare INPS in n. 86 del 03 Luglio 2014.

L'articolo 2 del citato regolamento, al comma 2, dispone che iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali sono tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni.

Vediamo cosa dispone l'INPS nella dettagliata a circolare n. 86/2014 in merito alla totalizzazione dei contributi.

Le regole generali riguardanti le modalità di accertamento del diritto e dell'accesso ai trattamenti pensionistici in totalizzazione di periodi contributivi per gli spedizionieri doganali sono contenute nelle circolari n. 69 del 2006, la n. 3 del 2008 e nel messaggio n. 219 del 2013.

La circolare n. 86 spiega quali sono le novità dal 2014 dopo le modifiche intervenute con il regolamento. Sono fornite le indicazioni per la liquidazione delle pensioni con utilizzazione dei pe-



riodi assicurativi risultanti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Ecco le ipotesi previste.

### **Totalizzazione certificata per gli iscritti aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo**

La pensione di vecchiaia viene concessa agli spedizionieri doganali in presenza del requisito anagrafico (65 anni fino al 2013, 66 anni e 3 mesi dal 2014), ma anche se l'iscritto ha maturato un'anzianità contributiva non inferiore a venti anni (oppure meno, per gli iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 1997).

Riguardo alla totalizzazione la circolare INPS n. 86 del 3 Luglio 2014 precisa che "per gli aventi diritto a pensione, l'importo lordo annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è stato calcolato e certificato dal predetto Fondo, all'atto della soppressione dello stesso. Nella liquidazione della pensione in totalizzazione, la quota afferente i periodi di iscrizione al soppresso Fondo è quella certificata dal Fondo stesso.

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di perequazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo con onere a carico delle gestioni interessate".

### **Totalizzazione per gli spedizionieri doganali scritti non**

### **aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo**

Per gli iscritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo la quota di pensione deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata in detto Fondo, un ventesimo dell'importo determinato, secondo le norme del proprio Regolamento, per le pensioni da liquidare in presenza dell'anzianità minima di iscrizione, pari a 20 anni.

L'art. 32 del Regolamento del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri Doganali prevede, inoltre, il diritto ad un'ulteriore prestazione previdenziale in favore degli iscritti al Fondo medesimo, costituita dall'indennità di buonuscita. In favore dei lavoratori che non



hanno maturato il requisito contributivo minimo, in quanto risultano cancellati

dal Fondo stesso, la buonuscita viene liquidata in misura doppia.

L'indennità di buonuscita, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997, spetta al compimento dell'età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del Fondo. Pertanto, per effetto dell'articolo 2, comma 1, del re-

golamento in commento, il requisito anagrafico per il diritto all'indennità di buonuscita è elevato a sessantasei anni a far tempo dal 1° Gennaio 2014.

Tenuto conto dell'applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, dal 1° Gennaio 2014 gli iscritti devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici in precedenza descritti, quindi 66 anni e 3 mesi nel 2014.

L'importo spettante a titolo di indennità di buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura doppia, è indicato nella certificazione previdenziale rilasciata dal Fondo alla data di soppressione dello stesso, disponibile nella "Gestione Spedizionieri Doganali". A tale importo viene applicata la rivalutazione monetaria secondo le norme vigenti in materia.

Indennità di buonuscita in favore degli spedizionieri che richiedono la pensione in totalizzazione. Per gli spedizionieri doganali che non hanno diritto alla pensione a carico del soppresso Fondo, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cumulo dei periodi contributivi per il conseguimento di prestazioni pensionistiche in regime di to-

talizzazione, l'indennità di buonuscita, già calcolata a suo tempo in misura doppia, deve essere rideterminata in misura ordinaria ed attribuita al compimento, da parte dell'iscritto, dell'età prevista per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia (sempre con i requisiti dal 2014 in poi).



# Ma siamo sicuri che la dogana non abbia un altro Codice Doganale Comunitario?



Riportiamo una interessante segnalazione giunta in redazione da un Doganalista di Trieste

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo caso, peraltro reiterato da parte di una SOT di Trieste, riguardante una revisione di accertamento il cui esito ha determinato una richiesta di pagamento all'intestatario della dichiarazione di importazione di una somma inferiore a 10 euro (0,16 euro per la precisione) e la contestazione formale della violazione in base all'art. 303, comma 1 del TULD.

**L'art. 868** delle DAC prevede che: "Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 euro".

È anche vero, però, che l'art. 221 del CdC prevede che: "L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato." Con questo, si potrebbe pensare che la Dogana ha comunque l'obbligo di comunicare al debitore l'esito del controllo, ma ci viene in aiuto la Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-264/08 la quale chiarisce che la "contabilizzazione" va intesa nel senso che la stessa "... deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l'autorità doganale competente iscriva l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli im-

porti interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore".

Ora, mi sembra evidente che, se non si deve procedere al ricupero a posteriori per somme inferiori a 10 euro, la Dogana non può contabilizzarle e, per logica, neanche comunicarle al debitore.

Nei casi di specie, quindi, non palesandosi alcuna possibilità di contabilizzazione, decadono anche i presupposti per irrogare le eventuali sanzioni che comunque, non si renderebbero applicabili anche per i seguenti motivi.

**L'art. 303 comma 1** del TULD, prevede che: "Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3".

Nel nostro caso, l'inesatta indicazione del valore, ha comportato una rideterminazione dello stesso, comunque inferiore al 5%, rientrando così nella fattispecie dell'art. 303 comma 2 lettera c) il quale così si esprime: "La disposizione di cui al comma 1 non si applica • ..... c) quando le differenze in più o in meno nella quan-

tità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate."

Se ho interpretato male le norme, chiedo venia, ma se le ho interpretate bene, sarebbe il caso di chiarire le cose con l'Agenzia nel corso dei vari "Tavoli di confronto", in modo di evitare che il continuato prodursi di contenziosi così assurdi ed ingiustificabili, portino ad incrinare quel tenue legame di reciproca fiducia che ancora vige tra la nostra categoria e l'amministrazione finanziaria.

Gianfranco Lorenzoni



L'Associazione Toscana Spedizionieri Doganali in collaborazione con ANASPED è lieta di comunicare che il giorno **Sabato 28 Marzo p.v.** avrà luogo la

“**1ª Tavola Rotonda del Doganalista**”